

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La responsabilità civile (anche detta extracontrattuale o aquiliana) è la seconda generale fonte delle obbligazioni, regolata dal Titolo IX del Libro IV del C.C. Fondamentale, nella materia, è il contributo della giurisprudenza.

Il diritto della responsabilità civile obbliga chi cagiona ad altri un danno al di fuori di, o indipendentemente da, un rapporto contrattuale a risarcire il pregiudizio cagionato.

La finalità dell'istituto è primariamente riparatoria, ossia serve a rimettere il danneggiato nella situazione in cui egli si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse mai realizzato. La responsabilità civile svolge tuttavia anche una funzione deterrente e sanzionatoria.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La responsabilità civile si divide in soggettiva (ossia fondata sulla colpa o il dolo dell'agente) e oggettiva (ossia indipendente dalla colpa o dal dolo dell'agente – è il caso della responsabilità vicaria, da custodia o per attività pericolose). La responsabilità soggettiva è la regola; le ipotesi di responsabilità oggettiva sono l'eccezione.

### Responsabilità soggettiva

Art. 2043, C.C.: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”

I requisiti essenziali della responsabilità soggettiva sono quindi tre:

- dolo o colpa dell'agente
- danno ingiusto
- nesso di causalità fra l'azione/omissione dell'agente e il danno

# Diritto Privato – Responsabilità civile

## Dolo o colpa

Art. 43, C.P.: “Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; [...] è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”

Mentre nel diritto penale la regola è quella della responsabilità per dolo, nel diritto privato la regola è quella della responsabilità per colpa.

Esistono tuttavia i c.d. illeciti di dolo (al quale è sovente equiparata la colpa grave), ossia casi in cui l’obbligo al risarcimento sorge solo se l’azione dannosa è stata posta in essere dolosamente (o con colpa grave).

## Diritto Privato – Responsabilità civile

In taluni casi, è la legge a disporre che la responsabilità sorga solo per dolo (o colpa grave). Ad esempio, il magistrato, in base alla l.n. 117/1988, risponde dei danni cagionati nell'esercizio delle sue funzioni solo se li ha realizzati con dolo e colpa grave.

Art. 2236, C.C.: “Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave”

Altre volte è la giurisprudenza a introdurre una simile limitazione. Ad esempio, secondo la giurisprudenza, il giornalista che esprime un'opinione errata o il cittadino che sporge una denuncia infondata rispondono dei danni che essi abbiano cagionato al destinatario di quell'opinione o denuncia solo se ha agito con dolo o colpa grave.

Art. 1229, C.C.: “1. È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”

**I termini ‘colpevole’ e ‘responsabile’ sono sinonimi. Vero o falso?**

(a) vero

(b) falso: la colpa è uno degli elementi che concorrono al giudizio di responsabilità

(c) vero: ma con una sfumatura: si è colpevole dal punto di vista morale; responsabile da quello giuridico

(d) falso: colpevole è chi si comporta scorrettamente; responsabile è chi assume una condotta irreprensibile

**L'ultimo spettacolo di un celebre attore di prosa viene pesantemente stroncato da un famoso critico, in un articolo su un quotidiano di grande diffusione. Lo spettacolo verrà cancellato dal tabellone. L'attore ne attribuisce la causa all'intervento del critico e lo cita in giudizio chiedendo il risarcimento del danno. Dati questi presupposti l'attore**

(a) vincerà la causa, poiché il critico ha accettato il rischio di creare un danno con la propria stroncatura

(b) potrebbe vincere la causa, ma solo se sarà in grado di dimostrare che le critiche erano mirate esclusivamente a offendere in maniera gratuita la sua reputazione

(c) potrebbe vincere la causa dimostrando che la critica era priva di motivazioni o che quelle addotte erano pretestuose

(d) per vincere la causa dovrà prima ottenere una condanna penale per diffamazione

## Diritto Privato – Responsabilità civile

### Danno ingiusto

Per molto tempo la nozione di danno ingiusto è stata intesa in senso restrittivo, ossia come inclusiva dei soli diritti soggettivi assoluti (corpo, personalità, proprietà).

Oggi si dà alla nozione un significato più ampio, riconoscendo che essa copre anche la lesione, ad esempio, di diritti soggettivi relativi (casi Superga e Meroni: Cass. n. 2085/1953 e Cass. n. 174/1971) e degli interessi legittimi nei confronti della P.A. (Cass. n. 500/1999), oltre che:

- del diritto del coniuge a non essere tradito in modo plateale;
- del diritto dell'investitore a fare affidamento circa il controllo svolto sui mercati dalle autorità indipendenti;
- del diritto dei privati a che il legislatore trasponga tempestivamente e correttamente le direttive comunitarie.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La nozione di danno ingiusto dunque oggi opera come criterio limite, che impedisce la rilevanza giuridica di situazioni immeritevoli di tutela.

Va da sé che, affinché si possano attivare le regole della responsabilità civile, è necessario non solo che il danno sia ingiusto, ma anche che un danno – inteso come la concreta modificazione in peius delle condizioni della vittima a seguito del fatto illecito – si sia verificato.

E' rilevante un danno che non si sia ancora verificato, ma che potrebbe verificarsi? In altri termini, è possibile risarcire la paura attuale che si potrà subire un danno in futuro?



**Giulietta accusa Romeo non soltanto di averla tradita, ma di averlo fatto ripetutamente, con modalità particolarmente offensive e lesive della sua dignità. Ella chiede perciò che il marito venga condannato a risarcirle il danno. Ha ragione?**

(a) no: le conseguenze della crisi coniugale sono esclusivamente quelle legate all'addebito, disciplinate nel Libro I C.C.

(b) no: l'infedeltà è uno dei rischi naturalmente connessi alla decisione di sposarsi e non può determinare alcun 'danno ingiusto'

(c) no: un comportamento del genere può essere preso in considerazione solo al fine di determinare l'assegno di mantenimento dovuto dal coniuge colpevole

(d) sì

## Diritto Privato – Responsabilità civile

### Nesso di causalità

Nel silenzio del C.C., dottrina e giurisprudenza distinguono due tipologie di causalità: la causalità di fatto e la causalità giuridica.

La causalità di fatto si riferisce all'esistenza di una relazione fisica fra due eventi.

Art. 41, C.P.: “1. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra la azione od omissione e l'evento.  
2. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”

La formula della condicio sine qua non impone di considerare esistente un nesso causale fattuale fra un evento A e un evento B se, in assenza di A, l'evento B non si sarebbe prodotto.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La formula della condicio sine qua non soffre tuttavia di notevoli limitazioni. Essa:

- non limita la ricerca all'indietro delle cause rilevanti;
- non opera nell'ipotesi di due fattori causali, concomitanti o no, entrambi capaci di causare l'evento;
- non opera in condizioni di incertezza;
- non limita la ricerca in avanti degli effetti causali rilevanti.

Specie per limitare il novero di effetti causali rilevanti, ossia per determinare l'ambito della causalità giuridica, la formula deve essere integrata da altri criteri.

Art. 1223, C.C.: “Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Dottrina e giurisprudenza preferiscono al criterio delle conseguenze ‘immediate e dirette’ un’altra formula: la causalità adeguata, secondo cui A può dirsi causa di B qualora (A sia una condicio sine qua non di B, e) sia possibile reputare che, una volta dato A, una successione ‘normale’ degli avvenimenti, valutata alla luce dell’id quod plerumque accidit, porterebbe alla produzione di B.

- X viene tamponato da Y e scende dalla vettura per constatare i danni. Un ladro approfitta del momento e ruba l’auto di X.
- Un’impresa edile Y installa su un palazzo un ponteggio. Dei ladri ignoti usano il ponteggio per rubare negli appartamenti di X.
- X finisce all’ospedale a seguito di un incidente cagionato da Y. L’ambulanza che soccorre X ha un incidente durante il tragitto verso l’ospedale.
- X finisce all’ospedale a seguito di un incidente cagionato da Y. Mentre esce dall’ospedale viene travolto di nuovo da un’altra vettura.

**Durante una festa patronale, il tetto di una casa brucia perché raggiunto da fuoco artificiale. Si accerta che quella notte hanno operato su incarico del Comune due diverse imprese pirotecniche, che usavano i medesimi prodotti. Non è possibile, pertanto, accertare quale delle due abbia concreto provocato l'incendio. Il danneggiato**

- (a) verrà risarcito da entrambe le imprese, ottenendo da ciascuna metà del danno subito
- (b) la responsabilità è solidale; egli potrà agire nei confronti di una sola impresa e ottenere da questa l'intero risarcimento (a sua volta l'impresa condannata potrà agire verso la coresponsabile e recuperare metà della somma versata)
- (c) non otterrà alcun risarcimento
- (d) unico responsabile è il comune, committente dei festeggiamenti

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Affinché, in una fattispecie di responsabilità soggettiva, sorga l'obbligo di risarcire, non è sufficiente che siano presenti tutti gli elementi essenziali per la responsabilità.

E' altresì necessario che non sussista alcuna causa di esclusione della responsabilità.

Le principali cause di esclusione della responsabilità sono: (1) l'incapacità naturale dell'autore del danno, (2) la legittima difesa, (3) lo stato di necessità, (4) il consenso dell'avente diritto, (5) l'esercizio del diritto.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

### (1) incapacità

Non risponde del fatto chi non possiede la capacità naturale di agire.

Art. 2046, C.C.: “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità d’intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato d’incapacità derivi da sua colpa”

Art. 2047, C.C.: “1. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

2. Nel caso in cui il danneggiato non abbia potuto ottenere il risarcimento da chi è tenuto alla sorveglianza, il giudice, in considerazione delle condizioni economiche delle parti, può condannare l’autore del danno a un’equa indennità”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

### (2) legittima difesa

Non risponde del fatto chi lo ha commesso per legittima difesa

Art. 2044, C.C.: “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”

Art. 52, C.P.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”

### (3) stato di necessità

Non risponde del fatto chi lo ha commesso in stato di necessità

Art. 2045, C.C.: “Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato, né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice”



## Diritto Privato – Responsabilità civile

### (4) consenso dell'avente diritto

Non risponde del fatto chi lo ha commesso con il consenso dell'interessato

Art. 50, C.P.: “Chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne, non è punibile”

### (5) esercizio di un diritto

Non risponde del fatto chi lo ha commesso nell'esercizio di un proprio diritto

Art. 51, C.P.: “L'esercizio di un diritto [...] esclude la punibilità”

Nel caso di legittima difesa, stato di necessità, consenso dell'avente diritto ed esercizio di un diritto si applica l'art. 59(4) C.P.

Art. 59, C.P.: “4. Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa”

**Andrea – tredicenne – sta giocando a tiro a segno con delle freccette nella sua cameretta. Una freccetta manca il bersaglio e finisce fuori dalla finestra, colpendo a una spalla la signora Maria, la quale pretende di essere risarcita da Andrea (al quale i soldi non mancano, visto che è l'unico erede di un ricchissimo zio da poco defunto). In questo caso:**

- (a) Andrea è minorenne, quindi è al riparo da qualsiasi azione risarcitoria
- (b) Andrea non è responsabile in quanto minorenne, ma verserà un'indennità, vista la sua posizione economica
- (c) Andrea è minorenne, ma ha un'età che consente di ritenerlo capace di intendere e di volere e, come tale, responsabile
- (d) il problema non sussiste: responsabili sono esclusivamente i genitori, i quali potranno pagare anche utilizzando il patrimonio del figlio

**Anna, per evitare di investire un bambino che le ha improvvisamente attraversato la strada, sterza e colpisce con la sua auto un veicolo in sosta. Bruna, per spegnere un piccolo incendio che le avrebbe rovinato i mobili della cucina, usa molta acqua e le infiltrazioni danneggiano l'appartamento sottostante. In questi due casi ...**

- (a) entrambe dovranno risarcire il danno
- (b) Anna risarcirà il danno, Bruna verrà condannata a versare un'indennità
- (c) Bruna risarcirà il danno, Anna verrà condannata a versare un'indennità
- (d) entrambe verranno condannate a versare ai danneggiati un'indennità

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Supposto che siano presenti tutti gli elementi essenziali per la responsabilità, e che non sia presente alcuna causa di esclusione della responsabilità, cosa in concreto viene risarcito?

Esistono due macro-tipologie di danni risarcibili: i danni patrimoniali e i danni non patrimoniali.

I danni patrimoniali si dividono in danno emergente (perdita) e lucro cessante (mancato guadagno).

Art. 1223, C.C.: “Il risarcimento del danno per l’inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno [...]”

Art. 2056, C.C.: “2. Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso”

Art. 1226, C.C.: “Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice con valutazione equitativa ”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

I danni non patrimoniali si dividono in danno biologico e danno da lesione di un interesse di rilevanza costituzionale.

Art. 2059, C.C.: “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”

Art. 185, C.P.: “Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”

Il danno biologico è il danno derivante dalla compromissione dell'integrità psico-fisica di una persona.

Il danno da lesione di un interesse di rilevanza costituzionale è il danno (erede delle figure di danno morale ed esistenziale) derivante dalla lesione di un valore della persona protetto dalla Costituzione.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Il danno da lesione di un interesse di rilevanza costituzionale è valutato dal giudice secondo la sua valutazione equitativa.

Il danno biologico è valutato secondo tabelle giurisprudenziali (e in particolare del Tribunale di Milano) che associano, a ciascuna percentuale di lesione (valutata da un medico legale) e per ciascuna fascia d'età, il valore in denaro assegnabile alla lesione subita dalla vittima.

Invalidità	Punto biologico 2008 riv. al 2018	aumento	Punto danno "non patrimoniale" al 2018	Risarcimento: fasce di età 11-20										aumento personalizzato	Invalidità
				Fasce di età											
				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
				Demoltiplicatore											
				0,950	0,945	0,940	0,935	0,930	0,925	0,920	0,915	0,910	0,905		
1	1.182,41	25%	1.478,01	1.404,00	1.397,00	1.389,00	1.382,00	1.375,00	1.367,00	1.360,00	1.352,00	1.345,00	1.338,00	+ max 50%	1
2	1.256,31	25%	1.570,38	2.984,00	2.968,00	2.952,00	2.937,00	2.921,00	2.905,00	2.890,00	2.874,00	2.858,00	2.842,00	+ max 50%	2
3	1.330,21	25%	1.662,76	4.739,00	4.714,00	4.689,00	4.664,00	4.639,00	4.614,00	4.589,00	4.564,00	4.539,00	4.514,00	+ max 50%	3
4	1.404,11	25%	1.755,13	6.670,00	6.634,00	6.599,00	6.564,00	6.529,00	6.494,00	6.459,00	6.424,00	6.389,00	6.354,00	+ max 50%	4

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Il danno biologico si somma alle conseguenze patrimoniali e alle eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori sofferte dalla vittima.

Poiché il danno biologico corrisponde alla lesione dell'integrità fisica, esso non è dovuto alla vittima in caso di sua morte. La perdita della vita (il c.d. danno tanatologico) non è quindi risarcibile. E' invece risarcibile il c.d. danno catastrofico, ossia le brevi sofferenze che la vittima abbia patito fra l'illecito e la morte, qualora questa sia avvenute nelle vicinanze dell'illecito ma non immediatamente (ad es. in due ore o due giorni).

In caso di morte della vittima, però, i familiari di questa potranno chiedere all'autore del fatto il risarcimento del danno da loro direttamente subito, in termini sia di danni patrimoniali che di danni non patrimoniali.

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Nel computare quanto dovuto a titolo di risarcimento deve altresì tenersi conto di alcune regole ulteriori:

- concorso di colpa della vittima;

Art. 1227, C.C.: “1. Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”

- onere di mitigazione del danno da parte del creditore;

Art. 1227, C.C.: “2. Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”

- principio della compensatio lucri cum damno;



## Diritto Privato – Responsabilità civile

- solidarietà passiva degli autori del fatto;

Art. 2055, C.C.: “1. Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate.

3. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali”

- liquidazione del risarcimento d’abitudine per equivalente e solo eccezionalmente in forma specifica

Art. 2058, C.C.: “1. Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

2. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”

**A fronte di un fatto illecito, la vittima può sempre richiedere il risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale. Vero o falso?**

- (a) falso: il risarcimento del danno non patrimoniale non è mai ammesso
- (b) falso: il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso soltanto nei casi determinati dalla legge
- (c) falso: il risarcimento del danno non patrimoniale è ammesso nei casi determinati dalla legge e nell'ipotesi di lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti
- (d) vero

**E' risarcibile il danno corrispondente alla perdita della vita, intesa come bene a sé stante (ad esempio, nell'ipotesi di decesso istantaneo della vittima dell'illecito)?**

(a) sì, e l'azione spetta ai prossimi congiunti

(b) sì, e l'azione spetta agli eredi

(c) no

(d) sì, ma solo in caso di condanna penale del responsabile

**Da tempo, Bruno accumula spazzatura maleodorante davanti al suo garage. Anna, che abita nella proprietà confinante ed è esasperata dai cattivi odori, dà fuoco alla spazzatura. Le conseguenze di questo suo gesto sono pesantemente aggravate dal fatto che Bruno deteneva illegalmente nella cantina fuochi artificiali. Bruno lamenta i danni alla sua proprietà. I periti ritengono questi danni causalmente collegabili per il 20% al comportamento di Anna e per l'80% all'imprudenza di Bruno. In sede risarcitoria Bruno otterrà:**

- (a) il risarcimento integrale del danno subito
- (b) il risarcimento del 20% del danno subito
- (c) nulla
- (d) il risarcimento del 50% del danno subito

## Diritto Privato – Responsabilità civile

### Responsabilità oggettiva

Si danno tre tipologie di responsabilità oggettiva nel nostro ordinamento: la responsabilità vicaria, la responsabilità da custodia e la responsabilità per attività pericolose.

La responsabilità vicaria obbliga un soggetto a rispondere del fatto altrui. Le ipotesi principali concernono il sorvegliante dell'incapace, i genitori rispetto ai figli e i maestri rispetto agli allievi, il datore di lavoro rispetto ai dipendenti.

Art. 2047, C.C.: “1. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

Art. 2048, C.C.: “1. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. [...]

2. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

3. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto”

Art. 2049, C.C.: “I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La responsabilità da custodia obbliga il proprietario o custode di una cosa a rispondere dei danni cagionati a terzi dalla cosa.

Art. 2051, C.C.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”

Art. 2052, C.C.: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”

Art. 2053, C.C.: “Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”

Art. 2054, C.C.: “3. Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”

## Diritto Privato – Responsabilità civile

La responsabilità da attività pericolosa obbliga colui il quale pratica un'attività pericolosa a rispondere dei danni derivati da quell'attività.

Art. 2050, C.C.: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”

Art. 2054, C.C.: “2. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

3. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”

Art. 114, Codice Consumo: “Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto”



## Diritto Privato – Responsabilità civile

Art. 118, Codice Consumo: “1. La responsabilità è esclusa:

(a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione;

(b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione;

(c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell'esercizio della sua attività professionale;

(d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante;

(e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso;

(f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata”

**Durante una partita di calcio, un sedicenne colpisce violentemente – a gioco fermo – un avversario, cagionandogli una grave lesione. Raggiunti dalla richiesta di risarcimento dei danni i suoi genitori sostengono di non essere stati presenti al fatto e di non aver perciò avuto alcuna possibilità di impedirlo. Cosa deciderà il giudice?**

- (a) condannerà senz'altro i genitori al risarcimento
- (b) assolverà i genitori, poiché l'evento appartiene ai rischi accettati da chi si dedica a quel tipo di attività sportiva
- (c) assolverà i genitori, i quali hanno fornito la prova liberatoria prevista dall'art. 2048 c.c.
- (d) condannerà i genitori al versamento di un'indennità

**Mandato dal suo datore di lavoro a effettuare una riparazione a casa di una cliente, Mauro – apprendista sedicenne – compie un furto. Il datore di lavoro esclude la propria responsabilità, non avendo egli alcuna possibilità di sorvegliare a distanza il suo dipendente (attività che figura esplicitamente vietata dallo Statuto dei lavoratori). Ha ragione?**

(a) sì: ma solo perché l'illecito ha carattere doloso ed è, inoltre, penalmente rilevante

(b) sì: in questi casi, oltre alla responsabilità dell'autore del reato, potrebbe essere ipotizzata solo quella dei genitori

(c) no

(d) in questo caso non vi è responsabilità né dell'autore diretto del danno (perché minorenni) né del datore di lavoro (impossibilitato al controllo a distanza)

**La ditta “Gamma” immette sul mercato un prodotto alimentare contenente un additivo universalmente considerato innocuo. Un anno dopo, viene fatta una scoperta circa gli effetti negativi (in precedenza insospettati) che derivano da quella sostanza. Il produttore è tenuto a risarcire i danni cagionati dal prodotto tra la commercializzazione e la scoperta degli effetti pregiudizievoli dello stesso?**

(a) sì, senz’altro

(b) solo se dimostra che anche altre imprese utilizzavano, in precedenza, quell’additivo

(c) no: in un caso del genere la responsabilità del produttore è esclusa

(d) no: perché il produttore non è mai responsabile se utilizza materie prime che non siano state espressamente vietate con provvedimento della pubblica autorità